

N. 288-2/2025 P.U.



TRIBUNALE DI MODENA

TERZA SEZIONE CIVILE

Settore Procedure concorsuali

**DECRETO DI REVOCA DELLE MISURE PROTETTIVE
EX ART. 55, CO. 5 CCII**

Il giudice delegato, dott. Marco Molaro,

rilevato che JACOMAT COSTRUZIONI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA ha presentato in data 5 gennaio 2026 domanda di accesso, ex art. 44 CCII, a uno strumento di regolazione della crisi con riserva, con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, CCII;

rilevato che con decreto del 13 gennaio 2026 questo giudice ha confermato, ai sensi dell'art. 55 CCII, le misure protettive consistenti nel divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice, per la durata di quattro mesi decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, ovvero sino al 30 aprile 2026;

rilevato che in data 2 marzo 2026 la debitrice ha depositato atto di rinuncia e desistenza dalla domanda proposta ex artt. 39, 40 e 44 CCII, dichiarando espressamente di non intendere proseguire nel percorso di accesso a uno strumento di regolazione della crisi;

osserva quanto segue.

Le misure protettive previste dagli artt. 54 e 55 CCII hanno natura temporanea e sono funzionali esclusivamente alla tutela delle trattative e allo sviluppo di un percorso effettivo di regolazione della crisi o dell'insolvenza, come delineato dall'art. 2, comma 1, lett. p), CCII.

La conferma delle misure protettive era stata disposta in considerazione della pendenza della domanda ex art. 44 CCII e della prospettata predisposizione di un piano e di una proposta di regolazione della crisi, cui le misure risultavano strumentali.

A seguito della rinuncia alla domanda ex art. 44 CCII, non risulta più pendente alcun procedimento finalizzato all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, né sussiste un piano o un progetto di risanamento che la debitrice intenda sviluppare.

Viene pertanto meno il presupposto stesso che giustifica l'adozione e la permanenza delle misure protettive, non essendovi più trattative o iniziative di regolazione della crisi da tutelare.

Ne consegue la necessità di disporre la revoca delle misure protettive confermate con decreto del 13 gennaio 2026.

P.Q.M.

Revoca le misure protettive confermate con decreto del 13 gennaio 2026 nel procedimento unitario n. R.G. 288/2025.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito e per la trasmissione del presente decreto al Registro delle imprese.

Modena, 30/3/2026.

IL GIUDICE DELEGATO
dott. Marco Molaro